COMUNE DI GORIZIA

COMMITTENTE:

SDAG - S.P.A. a socio unico
Stazione Confinaria Sant'Andrea - 34170 Gorizia

PROGETTO DEFINITIVO

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

COMPLETAMENTO DEL SISTEMA AUTOPORTUALE E CONFINARIO DI S.ANDREA DI GORIZIA, TERZO LOTTO - SECONDO STRALCIO (INTERVENTI E INVESTIMENTI CONNESSI CON L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI DI OSIMO).

REALIZZAZIONE:

LINEA OMOGENEA DI INTERVENTO N. 2
COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA FUNZIONE LOGISTICA.
PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI MAGAZZINI FRIGORIFERI.

DESCRIZIONE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO GENERALE

CODIFICA TAVOLA:					Tavola	N° foglio	
D	2	IM	C	C	S	0	1

NOME FILE: sdag_definitivo

COMMESSA PROGETTISTA: 12/2014

SCALA: -

Il progettista coordinatore: Ing. Igor Zuccheri

I progettisti specialisti:
ing. Igor Zuccheri - impianti meccanici
ing. Eddi Bazzaro - impianti elettrici
ing. Alessandro Driussi - impianti elettrici
per.ind. Luca De Tina - impianti elettrici
geom. Renato Murero - coordinatore sicurezza in fase di progettazione

Collaboratori:
ing. Paolo Berini, dott. Alessia Tentor

Il responsabile del procedimento :
Ing. Alberto Naldini

Il Committente:
SDAG S.P.A. a socio unico

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	PRIMA EMISSIONE	30/10/2014	ing. Igor Zuccheri	ing. Igor Zuccheri	ing. Igor Zuccheri
1	SECONDA EMISSIONE	26/11/2014	ing. Igor Zuccheri	ing. A. Driussi	ing. Igor Zuccheri

GORIZIA, 26 novembre 2014

PREMESSA 4
PARTE I 8
CAPO 1 – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO 8
Art. 1 - Condizioni generali e definizioni 8
Art. 2 - Oggetto dell'appalto 8
Art. 3 - Ammontare dell'appalto 8
Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto 9
Art. 5 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 10
Art. 6 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 11
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 11
Art. 7 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 11
Art. 8 Documenti che fanno parte del contratto 11
Art. 9 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 13
Art. 10 Fallimento dell'appaltatore 14
Art. 11 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 14
Art. 12 Disposizioni Generali relative al prezzo contrattuale dell'opera 14
Art. 13 Designazione, forma e principali dimensioni delle opere 15
Art. 14 Norme generali sui materiali, i componenti, i requisiti qualitativi e prestazionali e i criteri di accettazione dei materiali 15
CAPO 3 DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE 16
Art. 15. Progettazione definitiva 16
Art. 16. Progettazione esecutiva: modalità e termini 16
Art. 17. Disciplina del progetto esecutivo 17
Art. 18. Ritardo della progettazione esecutiva 20
Art.19. Approvazione della progettazione esecutiva 20
Art. 20. Osservanza delle norme tecniche 21
Art. 21. Obblighi dell'aggiudicatario in materia di deposito di atti, di ottenimento di pareri, nullaosta, autorizzazioni, certificazioni 21
Art. 22 Consegna e inizio dei lavori 21
Art. 23 - Termini per l'ultimazione dei lavori 22
Art. 24 - Sospensioni e proroghe 22
Art. 25 Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza 23
Art. 26 Penali in caso di ritardo 23
Art. 27 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 24
Art. 28 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 25

Art. 29 Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione *25*
Art. 30 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini *26*
CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 26
Art. 31 - Lavori a corpo *26*
Art. 32 - Lavori in variante, lavori in economia *27*
Art. 33 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera *27*
Art. 34 - Disposizioni generali relative ai prezzi delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi *27*
Art. 35 - Lavori eventuali non previsti *28*
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 28
Art. 36 - Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva *28*
Art. 37 - Anticipazione *28*
Art. 38 - Pagamenti in acconto *29*
Art. 39 - Pagamenti a saldo *30*
Art. 40 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto *30*
Art. 41 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo *31*
Art. 42 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo *31*
Art. 43 - Cessione del contratto e cessione dei crediti *31*
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE 31
Art. 44 - Cauzione provvisoria *31*
Art. 45 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva *31*
Art. 46 - Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e della rata a saldo *32*
Art. 47 - Riduzione delle garanzie *32*
Art. 48 - Assicurazione a carico dell'impresa *32*
Art. 49 - Assicurazione della Progettazione Esecutiva *33*
CAPO–7 - DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 33
Art. 50 Variazione dei lavori *33*
Art. 51 - Varianti per errori od omissioni progettuali *34*
Art. 52 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi *34*
CAPO–8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 34
Art. 53 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza *34*
Art. 54 - Norme di sicurezza generali *35*
Art. 55 - Piano di sicurezza e di coordinamento *36*
Art. 56 - Piano operativo di sicurezza *37*
Art. 57 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza *37*
Art. 58 - Violazioni al piano di sicurezza *38*
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 38
Art. 59 - Subappalto *38*

Art. 60 - Responsabilità in materia di subappalto *40*
Art. 61 - Pagamento dei subappaltatori *40*
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 40
Art. 62 - Controversie *40*
Art. 63 - Termini per il pagamento delle somme contestate *41*
Art. 64 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera *41*
Art. 65 - Tracciabilità dei flussi finanziari *41*
Art. 66 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori *41*
Art. 67 - Recesso dal contratto *42*
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE 42
Art. 68 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione *42*
Art. 69 -Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione *43*
Art. 70 - Presa in consegna dei lavori ultimati *43*
Art. 71 - Documentazione tecnica finale *43*
CAPO 12 - NORME AMMINISTRATIVE FINALI 44
Art. 72 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore *44*
Art. 73 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore *51*
Art. 74 - Responsabilità e obblighi dell'Appaltatore per danni e difetti di costruzione *52*
Art. 75 - Cartello di cantiere *52*
Art. 76 - Spese contrattuali, imposte e tasse *52*
Art. 77 - Elaborati a cura dell'appaltatore *53*
Art. 78 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione *54*
Art. 79 - Custodia del cantiere *54*
Art. 80 - Gestione rifiuti *54*
Art. 81 - Ottemperanza al D.Lgs n. 231/2001 ..... *54*
Art. 82 - Miscellanea *55*
Art. 83 - Foro competente *55*
Art. 84 - Riservatezza delle informazioni *55*
Art. 85 - Disposizioni finali *55*

PREMESSA

SDAG spa a socio unico ha stipulato una convenzione (Rep. 9218 dd. 26.11.2009) con la Regione Friuli Venezia Giulia, per i lavori di completamento del sistema autoportuale e confinario di Sant'Andrea di Gorizia, terzo Lotto – II Stralcio (interventi ed investimenti connessi con l'attuazione degli accordi internazionali di Osimo.

I lavori di cui al presente appalto e di seguito descritti sono inseriti in un più ampio "Programma operativo complessivo degli interventi di completamento e riqualificazione del complesso autoportuale di Gorizia - II fase" che prevede tre linee operative di intervento:

- *Linea omogenea operativa di intervento n. 1*

  1.1 Riqualificazione ed aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti in Autoporto;

  1.2 Riqualificazione dell'illuminazione pubblica;

  1.3 Riqualificazione delle strutture e delle aree di servizio alla sosta presso la Stazione Confinaria di Sant'Andrea;

- *Linea omogenea operativa di intervento n. 2*

  2.1. Potenziamento delle infrastrutture per la funzione logistica;

- *Linea omogena operativa di intervento n. 3*
  Completamento della viabilità circostante e di servizio al sistema autoportuale - *Opera conclusa*.

La linea omogenea operativa di intervento n.2.1 prevede interventi di "potenziamento delle infrastrutture per la funzione logistica" delle strutture esistenti in autoporto.
I lavori di cui trattasi nel presente appalto sono tutti localizzati presso l'autoporto di Gorizia, e riguardano i padiglioni denominati B, e C.

Tutte le opere interessano spazi e fabbricati di proprietà del Comune di Gorizia date in concessione alla SDAG S.p.A. a socio unico. Non si prevedono pertanto espropri di aree che non siano nella disponibilità della stazione appaltante.

Nello specifico gli interventi vengono così identificati:
- demolizione e rimozione dell'impianto frigorifero esistente nel padiglione B;
- realizzazione di nuovo impianto frigorifero all'interno del padiglione C;

Si precisa che le opere sommariamente sopra descritte, saranno **interferenti** con i **lavori della Linea di intervento n. 1.1 –"Riqualificazione ed aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti in Autoporto"** e più specificatamente verranno condizionate le lavorazioni previste nel Pad B, le quali dovranno essere eseguite prima delle opere previste dell'appalto della linea di intervento n. 1.1 (appalto interferente).

Le operazioni previste nel presente appalto nel padiglione B definite come interferenti con le attività previste dagli interventi di linea 1.1 sono di seguito brevemente elencate:

- rimozione e demolizione dell'impianto frigorifero in centrale BT e TN;
- rimozione delle tubazioni di distribuzione dell'impianto frigorifero convogliante il gas refrigerante R22 sopra alle celle frigorifere;
- rimozione degli evaporatori nelle celle esistenti;
- rimozione delle celle frigorifere esistenti.
- rimozione degli impianti elettrici esistenti;

L'impresa appaltatrice dei lavori di cui al presente appalto dovrà tenere conto dell'interferenza con i lavori della linea omogenea n.1.1. che saranno oggetto di altro e separato appalto di SDAG e, secondo le indicazioni ed il coordinamento del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, dovrà organizzare i lavori della linea n.2.1. in modo da renderli coerenti con i lavori dell'appalto della linea omogenea n.1.1.. Un tanto senza nulla richiedere e nulla poter pretendere oltre quanto previsto nel presente progetto. L'impresa appaltatrice dei presenti lavori dovrà contribuire, collaborare e cooperare alla gestione dell'interferenza con i lavori della linea n.1.1. senza ragioni di conflitto tra i due appalti ed impegnandosi a risolvere preventivamente ogni eventuale contrasto sia temporale sia localizzativo tra i due appalti.

Si precisa che, il sito oggetto dei lavori dei lavori del presente appalto ospita magazzini e celle frigorifere per il deposito di merci secche, fresche e congelate, per aziende e privati, oltre a piazzali adibiti alla sosta di autotreni.

Pertanto, particolare riguardo bisognerà porre alle interferenze con il ciclo produttivo, e le attività ad esso connesse, degli operatori economici locati nell'ambito delle strutture autoportuali ed operatori terzi che possono entrare in contatto con le ditte locate.

Va tenuto presente inoltre, che gli interventi previsti e descritti di seguito, dovranno svolgersi quasi tutti all'interno di unità locative/compartimenti attualmente locati a terzi e da questi occupati sia da persone che da merci.

L'impresa appaltatrice, nel formulare la propria offerta, deve avere preso contezza di tale situazione e deve aver quindi calibrato la propria offerta tenendo conto di tali soggiacente senza nulla pretendere oltre a quanto previsto nel presente progetto a fronte di tale situazione.

Sarà onere di SDAG a provvedere in proprio, o tramite i titolari dei contratti di locazione, a rendere accessibili e fruibili tutte le aree oggetto di intervento, con l'avvertenza che il cronoprogramma operativo dell'appaltatore dovrà però essere preventivamente valutato, discusso e concordato nelle tempistiche anche con gli Utenti locatari dei vari locali. Il cronoprogramma dovrà quindi essere approvato dalla Direzione Lavori, con la finalità di minimizzare le interruzioni dell'alimentazione elettrica e dell'operatività degli Utenti locatari.

Su insindacabile disposizione della Direzione Lavori e della Stazione appaltante, senza che questo possa essere pretesto per la richiesta di maggiori compensi da parte dell'appaltatore, per poter dare continuità all'operatività degli Utenti degli spazi in locazione, potrà venire richiesto che alcune lavorazioni vengano effettuate in giornate non feriali (sabato, domenica e festivi) ed al di fuori del normale orario di lavoro.

Si riporta di seguito un elenco dei lavori previsti in accordo con quanto indicato dalla stazione appaltante e secondo quanto indicato all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento a firma del geom. Renato Murero.

All'interno del padiglione C verranno effettuate le seguenti operazioni:

- predisposizione basamenti per installazione macchine frigorifere esterne
- inserimento protezioni meccaniche esterne alle macchine frigorifere;
- realizzazione di 2 centrali frigorifere esterne completi di tutta la dotazione di sicurezza con compressori frigoriferi con gas refrigerante R717 (Ammoniaca);
- realizzazione di dorsali di distribuzione del gas refrigerante Ammoniaca all'esterno del fabbricato in apposito terrazzo tecnico;

- formazione dei gruppi di regolazione all'esterno del fabbricato (copertura);
- realizzazione di pavimentazioni coibentate con tubazioni riscaldanti (padiglione C);
- realizzazione nuove celle frigorifere comprese di struttura metallica portante (padiglione C);
- realizzazione di linee interne frigorifere con tubazioni saldate;
- montaggio porte celle frigorifere;
- installazione evaporatori e collegamento dei nuovi evaporatori con connessioni saldate;
- realizzazione di impianto di rilevazione di ammoniaca esteso alle celle, all'avancella ed ai cavedi di passaggio delle tubazioni (se non areati). L'impianto sarà collegato all'impianto di allarme e rilevazione incendi;
- inserimento all'interno delle celle e in prossimità degli evaporatori di rilevatori di ammoniaca;
- rifacimento completo dell'impianto elettrico ordinario e di illuminazione dell'intero magazzino frigorifero;
- manutenzione straordinaria impianto di rilevazione incendi del magazzino C;
- formazione di controsoffitto in pannellature di monopannel a tenuta per la formazione di precamere del freddo (avancelle);
- protezioni meccaniche evaporatori in cella;
- protezioni meccaniche celle frigo (guard rail).
- All'interno del padiglione B verranno effettuate le seguenti operazioni:
- rimozione e demolizione dell'impianto frigorifero in centrale BT e TN ;
- rimozione delle tubazioni di distribuzione dell'impianto frigorifero convogliante il gas refrigerante R22 sopra alle celle frigorifere;
- rimozione degli evaporatori nelle celle esistenti;
- rimozione delle celle frigorifere esistenti;
- rimozione degli impianti elettrici esistenti;
- rimozione celle frigorifere padiglione B.

Di seguito si riportano brevemente la sequenza delle operazioni da svolgere nell'intervento di nuova realizzazione dell'impianto frigorifero:

- allestimento cantiere padiglione C;
- smantellamenti e rimozioni e spostamenti nel padiglione C area centrale;
- esecuzione pavimentazioni padiglione C (impianto BT);
- esecuzione impianti esterni padiglione C;
- realizzazione celle impianto BT e completamento impianto BT padiglione C;
- collaudo impianto frigorifero BT padiglione C (con eventuale generatore di energia elettrica a noleggio);
- spostamento materiale contenuto in impianto TN del padiglione B in celle del nuovo impianto BT (con funzionamento provvisorio in modalità temperatura positiva);
- demolizione celle TN e impianto TN padiglione B;
- spostamento archivio da padiglione C (area Sud) a padiglione B (area ex celle TN);
- completamento avancelle BT;
- realizzazione celle impianto TN padiglione C;
- realizzazione impianto TN completo di unità frigorifera esterna padiglione C;
- collaudo impianto TN padiglione C;
- collaudo finale dell'impianto e test di verifica di prestazione;
- smantellamento impianto BT padiglione B.

Si *prevede che per assicurare continuità al funzionamento degli impianti frigoriferi nuovi e quelli del pad C venga noleggiato dall'appaltatore un gruppo elettrogeno a servizio del nuovo impianto*, il gruppo elettrogeno rimarrà in servizio fino all'allacciamento degli impianti nuovi alla linea elettrica derivata dalla cabina MT/BT e alla dismissione delle linee elettriche a servizio dei frigoriferi TN.

Per una più precisa valutazione delle tempistiche relative alle diverse fasi si faccia riferimento al cronoprogramma redatto all'interno del **Piano di Sicurezza e Coordinamento che si allega alla presente relazione**.

Tutte le lavorazioni dovranno essere descritte e indicate dall'impresa esecutrice su un apposito documento indicato come "programma esecutivo dei lavori "; tale documento conterrà le informazioni necessarie per coordinare le attività di cantiere tra i diversi cantieri ed appalti e le normali attività di lavoro di SDAG S.p.A..
Al documento dovrà essere allegata apposita planimetria con indicazione del programma delle lavorazioni e le tempistiche delle stesse.
Il "**programma esecutivo dei lavori**" dovrà indicare con congruo anticipo le specifiche lavorazioni (programma esecutivo dei lavori) che si andranno ad eseguire all'interno del cantiere e le interferenze che si potranno verificare, come concordate con il DL e il CSE.
Il Piano di intervento dovrà contenere la definizione delle aree di cantiere: tutte le interferenze delle lavorazioni dovranno essere preventivamente approvate dalla Stazione appaltante.
I piani di lavoro dovranno pervenire alla Società Appaltante almeno con 1 mese di anticipo rispetto alle lavorazioni previste per tramite della DL.
Unico soggetto autorizzato ad approvare le decisioni in merito alle tempistiche di intervento sarà il DL.
Eventuali ritardi delle opere dovuti alla mancata approvazione o alla mancata presentazione dei "piani di intervento" non darà la possibilità all'impresa di richiedere sospensioni o ritardi relativamente alla consegna delle opere.
La disposizione delle scaffalature e il lay out finale delle celle frigorifere sono ancora in fase di elaborazione da parte della Stazione Appaltante. Le lavorazioni e le opere previste in progetto definitivo potranno, pertanto, subire modifiche relativamente al Lay out della disposizione delle celle e dare luogo a cambiamenti riguardanti le caratteristiche dei pavimenti; le celle a bassa temperatura in particolar modo potranno utilizzare delle scaffalature compattabili che richiedono idonee guide a terra. Tali modifiche non comporteranno, comunque, una maggiorazione delle aree o della volumetria complessiva delle celle frigorifere e delle precamere.

Le disposizioni finali verranno perfezionate in sinergia con il professionista incaricato alla progettazione del sistema e con gli uffici tecnici della SDAG

In fase di progettazione esecutiva le eventuali modifiche verranno concordate fra le parti.

Il progetto esecutivo e l'offerta economica dovranno già considerare queste possibili varianti senza peraltro aumentare i costi delle opere o della progettazione.

PARTE I

CAPO 1 – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Condizioni generali e definizioni

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra la Stazione appaltante e l'impresa appaltatrice in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
2. Nell'ambito del presente Capitolato Speciale d'Appalto, valgono le seguenti definizioni:

Codice - Codice Appalti approvato con D.lgs. n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.
CGA - Capitolato Generale d'Appalto del lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. n.145 del 18/04/2000
CSA - presente Capitolato Speciale d'Appalto
Regolamento - Regolamento Generale di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n.163 approvato con D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e s.m.i.
RUP - Responsabile Unico del Procedimento

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 2 lettera b) del Codice degli Appalti, l'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva, nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e nell'esecuzione dei lavori, necessari per realizzare l'intervengo di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.
2. L'intervento è così individuato:
   a) *denominazione conferita dalla Stazione Appaltante:* lavori di - Potenziamento delle infrastrutture per la funzione logistica - Potenziamento dei magazzini frigoriferi - Linea omogenea di intervento n. 2;
   b) *descrizione sommaria*: appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed alla realizzazione dei lavori di - Potenziamento delle infrastrutture per la funzione logistica - Potenziamento dei magazzini frigoriferi - Linea omogenea di intervento n. 2;
3. Sono comprese nell'appalto:
   a) la progettazione esecutiva, l'esecuzione di lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo e con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, sia in fase di gara (progetto "definitivo"), sia in fase di appalto (progetto "esecutivo" presentato a proprio carico, con eventuali integrazioni e/o specificazioni introdotte successivamente all'esame dello stesso da parte dell'Ente Appaltante).
   b) La redazione, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a) della progettazione esecutiva, a cura dell'appaltatore nel rispetto dell'articolo 93, comma 5 del Codice e degli articoli da 33 a 43 del Regolamento, in quanto applicabili, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest'ultima prima dell'inizio dei lavori.
4. La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuati secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad **Euro 3.644.089,72** (Euro tremilioni seicentoquarantaquattromilaottantanove,72) , *non imponibili IVA, secondo quanto previsto*

all'art. 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 1, comma 992, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e meglio ribadito dall'art. 3 comma 13 del D.L. 27.04.1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, nonché da sentenze della Suprema corte di cassazione e da Risoluzione dell'Agenzia delle entrate, come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

Importo dei lavori (soggetto a ribasso d'asta)	euro	3.489.089,72
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	euro	90.000,00
Sommano	**euro**	**3.579.089,72**
Corrispettivo per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (soggetto a ribasso d'asta)	*euro*	*65.000,00*

2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 131, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., stimati in Euro 90.000,00 (diconsi Euro NOVANTAMILA,00), somma che non è soggetta a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 3.489.089,72, per i lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 65.000,00 per la stesura del Progetto Esecutivo ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oneri soggetti a ribasso d'asta.

Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto

1. L'importo contrattuale, di cui all'articolo 3, comma 2, come determinato in seguito al prezzo offerto dall'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

2. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 3, comma 1, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi.

3. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili, ai sensi della L. n. 136/2010 evitando il contante e dovrà essere indicato, per ogni operazione finanziaria, il "Codice unico di progetto – CUP – il Codice identificativo Gara - CIG" assegnato al momento iniziale dell'investimento pubblico. –

5. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni riportate nella parte II, Titolo IX del DPR 207/2010 e s.m.i.

6. Il *progetto definitivo* è stato ritenuto dall'Appaltatore, per dichiarazione resa in sede di gara d'appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile per il prezzo indicato in offerta.

7. L'Appaltatore, avendo esaminato il progetto definitivo in sede di gara, non ha avanzato riserve circa la sua validità e realizzabilità.

8. Il presente C.S.A. e tutti gli elaborati del progetto definitivo approvato, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa dei lavori nonché le caratteristiche tecniche delle opere oggetto del contratto, gli impianti e le modalità di installazione.

9. Il presente appalto si intende a corpo, pertanto "chiavi in mano", e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare nulla escluso né eccettuato, per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere (vedi elaborati progetto definitivo), anche se non esplicitamente dettagliato, così da fornire l'intera opera perfetta a regola d'arte e funzionale con riferimento al suddetto progetto e coerentemente alle attività per cui è destinata.

10. L'offerta dell'Appaltatore, quindi, tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari, riportate nel presente C.S.A. e negli elaborati progettuali ed amministrativi, che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera. Pertanto l'oggetto del contratto ha, come finalità, la progetta-

zione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione dell'opera nella sua interezza e funzionalità.

11. Pertanto le quantità indicate nel computo metrico, posto in visione per la partecipazione all'appalto, non hanno e non avranno alcun effetto ai fini dell'aggiudicazione e dell'esecuzione dei lavori in appalto; essi sono esplicitati al solo scopo di individuare la consistenza e la qualità dei lavori da realizzare.

12. La Stazione appaltante, affidando i lavori all'impresa appaltatrice, si avvale non soltanto delle singole prestazioni indicate nel presente capitolato, bensì anche della capacità progettuale ed organizzativa della stessa impresa.

13. L'Appaltatore pertanto assume l'impegno di assistere tecnicamente la Stazione appaltante per consentirgli di raggiungere l'obiettivo della realizzazione, messa in funzione e dell'ottimale utilizzazione dell'opera appaltata, mettendogli a disposizione la sua professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando la costante assistenza tecnica, la prevenzione dei danni e la programmazione delle attività.

14. In funzione di quanto sopra detto, resta inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che l'Appaltatore assume anche il ruolo di tecnico interessato all'adempimento delle prestazioni che, giova ripeterlo, costituiscono espressione della professionalità richiesta all'Appaltatore dalla Stazione appaltante.

15. Resta altresì inteso e chiarito che l'Appaltatore rimane l'unico responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, per tutto quanto concerne le attività sommariamente sopra descritte, che verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli incombenti derivanti da leggi, regolamenti ed altre norme in vigore.

16. Il prezzo contrattuale "a corpo" dell'appalto comprende anche tutte le opere impiantistiche, civili e murarie in genere nonché opere di scavo, demolizione, trasporti a rifiuto ed a discarica, opere di sostegno, di protezione e ponteggi, opere di completamento in genere, comunque connesse all'opera di che trattasi.

17. L'esecuzione dei lavori e delle forniture avverrà solo dopo che il progetto esecutivo sia stato validato dal R.U.P. e approvato dall'Ente appaltante.

18. Resta inteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 comma 6 del Regolamento, qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il R.U.P. avvia la procedura di cui all'art. 136 del Codice

19. Ai sensi dell'art. 53 comma 3 bis del Codice, la corresponsione al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, previa approvazione del progetto esecutivo, resta a carico dell'impresa appaltatrice con le modalità descritte all'art. 36 del presente CSA.

Art. 5 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R. i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate «OS 28 – Impianti termici e di condizionamento».

2. sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi dell'articolo 12, comma 9 Legge n. 80 del 2014, e subappaltabili alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni dettate dal Regolamento e dal Codice.

I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

lavorazione	categoria	qualificazione obbligatoria (si/no)	classifica	Importo (euro)	Oneri per la sicurezza	Oneri Progettazione	Totale Appalto	% sul tot.
Impianti Tecnologici	OS28	Si	IV	€ 2.146.834,98	€ 0,00	€ 36.650,32	€ 2.183.485,30	59,92
Opere impianti elettrici, supervisione, allarme	OG10	Si	II	€ 583.452,90	€ 0,00	€ 13.670,32	€ 597.123,22	16,39
Opere edili e assistenza muraria	OG1	Si	III	€ 684.991,84	€ 90.000,00	€ 14.679,36	€ 789.671,20	21,67
Demolizioni impianti	OS23	No		€ 73.810,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 73.810,00	2,03
				€ 3.489.089,72	€ 90.000,00	€ 65.000,00	€ 3.644.089,72	100,00

Art. 6 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3 del Codice dei contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6 e 8, 161, comma 16 e 184 del Regolamento sono indicati nella seguente tabella - (Tab.I - Lavori "a corpo"):

Tab. I - Lavori "a corpo"

*Importi senza i costi per la sicurezza del PSC **

N	Importi senza costi della sicurezza	Importo in Euro	%	%MDO
C1	Impianti Tecnologici	€ 2.257.295,30	63,51	16
C2	Opere impianti elettrici, supervisione, allarme	€ 597.123,22	16,80	32,1
C3	Opere edili e assistenza muraria	€ 699.671,20	19,69	42
Sommano da appaltare	Lavori + Oneri di progettazione	**€ 3.554.089,72**	100,00	

*I costi della sicurezza di tipo interferenziale, determinati attraverso una stima analitica dei costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sono pari a Euro 90.000,00 così come individuati dal Piano di sicurezza e di coordinamento. Tali importi individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nell'offerta.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a. Il CGA approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente C.S.A. o non previsto da quest'ultimo e per la parte ancora vigente;

b. Il presente C.S.A.;

c. Tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo posto a base di gara;

d. L'elenco dei prezzi unitari;

e. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del C.A. e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f. Il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del C.A., all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

g. Il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento;

h. L'elenco delle lavorazioni così come riportato nel computo metrico.

i. Le polizze di garanzia previste all'interno del presente CSA;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- la D.lgs 163/06 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici di lavori, Servizi, Forniture;
- il D.P.R. 207/10 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
- D.lgs 159/2011 e s.m.i. e D.Lgs. n. 153/2014 – Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli Artt. 1,2 della ge .136/2010;

2. Tutte le specifiche normative e direttive tecniche, si cita in particolare:

- DM 37/08: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- DD.LLgs. 192/05 e 311/06 - D.Lgs. 115/08 -. Rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico e tutte le norme UNI correlate;
- D.Lgs. 25.02.2000n. 93 di recepimento della direttiva Europea 97/23/CE (direttiva PED Pressur Equipment Directive) e tutte le norme UNI correlate (un elenco no esaustivo è indicato nella parte "tecnica" del presente CSA);
- D.M. 26/03/91 Norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183;
- REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. - L'Unione Europea ha reso operativo il protocollo di Montreal nel

1994 con il regolamento CE 3093/94, successivamente abrogato dal CE 2037/00. Tale regolamento anticipa al 2015 la messa al bando totale di produzione ed uso di CFC. Le prossime tappe europee previste dal Regolamento CE 2037/00 sono: dal 1º gennaio 2010 è vietato l'uso di CFC vergini nelle opere di manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione d'aria esistenti a tale data; dal 1º gennaio 2015 tutti i CFC saranno vietati.
- Decreto Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 - quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- DIRETTIVA 97/23/CE PED - attrezzature ed insiemi a pressione
- Direttiva 2006/42/CE - Direttiva macchine
- D. Lgs. 93/2000 - recepimento della Direttiva PED
- Direttiva 94/09/CE - Direttiva Atex
- DM. 329 del 1.12.2004 - Norme per messa in esercizio ed utilizzazione di attrezzature a pressione
- D.Lgs 81/2008 (art.9, 70 e 71) - Testo Unico di Sicurezza
- DM 11/04/2011 n. 111 - Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
- R. D. 147 del 9 gennaio 1927 - Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici
- D.M. 20 maggio 1991 - Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali
- D.M. 10 GIUGNO 1980 - Riconoscimento di efficacia di sistemi di sicurezza applicati agli impianti frigoriferi industriali ad ammoniaca
- CEI EN 60079- 10, UNI EN 1127-1, Linea Guida CEI 31-35 - classificazione dei luoghi pericolosi per la presenza di gas
- Norma CEI 31-30 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 10: "Classificazione dei luoghi pericolosi" Fase. 2895
- Norma CEI 31-33 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 14: "Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere) Fase. 4139
- Guida CEI 31-35 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Guida alla classificazione dei luoghi pericolosi"
- CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori-norme generali e successivi aggiornamenti.
- Direttiva 99/927CE - Direttiva Parlamento Europeo e consiglio 16 dicembre 1999, n° 1999/92 relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti ad atmosfere esplosive
- UNI 8011 - Impianti frigoriferi: prescrizioni di sicurezza
- UNI EN 378-1/2/3/4 - Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza ed ambientali
- D.M. 10 giugno 1980 - Riconoscimento di efficacia di sistemi di sicurezza applicati agli impianti frigoriferi industriali ad ammoniaca.
- UNI 10933 - Celle isotermiche commerciali per il trattamento e la conservazione degli alimenti e di altri prodotti.
- EN 14509 - Pannelli isolanti autoportanti con doppia faccia metallica
- EN 13165 - Isolanti termici per edilizia
- EN 12667 - Prestazione termica dei materiali e dei prodotti per edilizia
- EN 12939 - Prestazione termica dei materiali e dei prodotti per edilizia

3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

Art. 9 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3. Il presente appalto si configura come "appalto integrato" così come previsto e disciplinato dall' art. 169 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

4. La gara per l'affidamento del presente appalto è indetta sulla base del progetto definitivo, così come previsto dall'art. 53, comma 2 lettera b);

Art. 10 Fallimento dell'appaltatore

1. La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 11 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del CGA; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi dettati dal Regolamento., il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore di cantiere, inoltre, dovrà essere capace di eseguire tracciati e rilievi con la scorta del progetto, degli schizzi e delle indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori, nonché di tenere la contabilità per conto dell'Appaltatore in contraddittorio con gli assistenti designati dalla Stazione Appaltante che provvederanno alle necessarie registrazioni secondo le prescrizioni del Regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, o 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12 Disposizioni Generali relative al prezzo contrattuale dell'opera

1. Per norma generale, resta stabilito che nel prezzo a corpo offerto di contratto, si intendono sempre compresi e compensati tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati con riguardo anche ai particolari costruttivi, così come predisposto dall'Appaltatore e approvato dalla Stazione Appal-

tante. In particolare l'Appaltatore sui prezzi a corpo offerti formulati in conformità all'art. 3 del presente Capitolato non potrà chiedere ad alcun titolo, nessuna addizionale o compenso aggiuntivo per gli oneri sulla sicurezza in quanto per gli stessi, gli verrà corrisposto un compenso il cui ammontare complessivo è precisato nell'art. 2 del presente Capitolato.

2. Il prezzo a corpo offerto, secondo le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, si intende formulato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e sono pertanto fissi ed invariabili. I prezzi a corpo in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

3. Esso compensa, oltre alle spese generali e all'utile dell'Impresa determinati nella misura complessiva del 24,30% (13% per spese generali, 10% per utile dell'impresa):

a) le spese per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
b) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi di dogana, cali, perdite, sprechi, ecc.) nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
c) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione del cantiere, in caso di lavoro notturno;
d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per fornitura, lavorazione, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, per carichi, trasporti e scarichi di ascesa e discesa per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzo.

4. Per quanto concerne i compensi per eventuali prestazioni di mano d'opera in economia, essi saranno valutati applicando il costo orario stabilito, per le varie categorie di operai, nelle tabelle del Genio Civile di Gorizia valide al momento della prestazione, con le maggiorazioni del 13% (tredici per cento) per spese generali e del 10% (dieci per cento) per utile dell'Impresa (complessivamente ventiquattro e trenta per cento).

Art. 13 Designazione, forma e principali dimensioni delle opere

1. Le opere che formano oggetto dell'appalto corrisponderanno per forma e dimensioni, oltre alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, a quelle risultanti dal progetto esecutivo fornito dalla Ditta Appaltatrice redatto sulla base degli elaborati delle opere murarie fornite dall'Ente Appaltante ed a quelle che, all'atto esecutivo, saranno precisate dalla Direzione Lavori. Per eventuali variazioni dei disegni all'atto esecutivo e per le precisazioni di forme e dimensioni ordinate dalla Direzione Lavori, nell'interesse dell'opera, l'Appaltatore non potrà in alcun caso rifiutarsi di eseguire le opere ordinate, né potrà accampare diritti di sorta per compensi speciali per ciascuna ragione.

2. Uguale facoltà ha la Direzione Lavori nei riguardi dei materiali da costruire, delle apparecchiature, dei magisteri in genere e circa le modalità esecutive.

Art. 14 Norme generali sui materiali, i componenti, i requisiti qualitativi e prestazionali e i criteri di accettazione dei materiali

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli artt. 16 e 17 del CGA e l'Art. 167 del DPR 207/10 e s.m.i.
Per quanto riguarda i difetti di costruzione si applica l'art. 18 del CGA.

3. Per tutti i materiali impiegati per le diverse realizzazioni, si deve applicare la direttiva CEE 89/106 "Regolamento di attuazione relativo ai prodotti da costruzione" recepita con D.P.R. n. 246 del 21/4/93, la quale stabilisce, tra l'altro, che "tutti i prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all'uso previsto - prodotti recanti il marchio CE -" muniti del relativo contrassegno e per gli stessi

l'installatore dovrà rilasciare la dichiarazione CE di conformità. Prima della posa in opera i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni fornite dal produttore. Tutti i prodotti anche impiantistici dovranno essere dotati di marcatura CE, qualora non vi sia direttiva specifica per qualche prodotti, il prodotto dovrà essere dotato di omologazione ministeriale, certificato di prova od altro certificato equivalente.

4. Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non idonea all'impiego, l'Appaltatore deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche previste; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese dello stesso Appaltatore.

5. In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, la Direzione Lavori ha facoltà di applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere. L'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

CAPO 3 DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

Art. 15. Progettazione definitiva

1. La progettazione definitiva posta a base di gara, verificata, validata ed approvata, integrata dell'offerta tecnica/economica dell'appaltatore e recepita dalla stessa Stazione Appaltante mediante proprio provvedimento, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni del successivo articolo del presente CSA, nonché per l'esecuzione dei lavori;
2. Costituisce pertanto parte integrante del progetto definitivo anche il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs 81/2008.

Art. 16. Progettazione esecutiva: modalità e termini

1.Il Progetto esecutivo, il cronoprogramma ed il piano operativo di sicurezza previsto dall'art. 131 comma 2 lett. c) del Codice, sono anch'essi parte integrante del contratto e lo saranno, di fatto, dopo la redazione, da parte dell'impresa appaltatrice, la loro validazione e l'Approvazione.
I contenuti minimi dei piani di sicurezza sono quelli indicati dal D.Lgs 81/08 e, più in particolare gli allegati XV e XVI dello stesso decreto.
La Stazione Appaltante provvederà alla nomina del professionista incaricato dall'Appaltatore per il servizio di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169 del Regolamento, dopo la stipula del contratto il RUP ordina all'appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4 del Regolamento e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice, il RUP può emettere il predetto ordine anche prima della stipula del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di particolari finanziamenti; in tal caso nell'ordine sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.
3. Se l'ordine di cui al comma 1 non è emesso o non perviene all'appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
4. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dal provvedimento di cui al comma 2 o dal termine di cui al comma 2 del presente CSA.
5. Il progetto esecutivo che verrà presentato dopo l'aggiudicazione, dovrà essere completo dei documenti specificati D.Lgs n. 163/2006 ed smi , come disciplinato dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010 dovrà essere completato e consegnato in triplice copia cartacea e su supporto elettronico in formato pdf ed in formato editabile (files con estensione *.odt, *.doc, *.xls, *.calc, *.dwg).
Non dovranno essere prodotti i documenti già allegati al progetto definitivo o in esso contenuti oppure in quanto non richiesti dalle caratteristiche e/o dalle premesse dell'intervento. Non dovranno, altresì, essere

descritte, riferite o indicate nei documenti di progetto, le analisi costi/benefici dell'intervento, né le ragioni giustificative dei diversi aspetti incidenti sul medesimo per quanto è già implicito nella scelta di partecipare alla gara in oggetto.

Non sono ammesse varianti che portino livelli prestazionali inferiori a quelli previsti dal Progetto Definitivo posto a base di gara; si intendono per varianti in riduzione anche quelle che prevedono eliminazioni di opere minori o riduzioni delle caratteristiche.

6. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all'articolo 52. La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore;

con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 3 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.

7. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di verifica di cui all'articolo 112 del Codice, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara ed il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, secondo periodo, del Regolamento, la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.

8. La progettazione esecutiva deve comprendere il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione partendo dal documento predisposto per il progetto definitivo posto a base di gara, verificando ed integrando le previsioni qualora fosse necessario.

9. ai fini della validazione del progetto esecutivo entro 20 giorni dal termine di consegna del progetto esecutivo i progettisti delle opere dovranno presenziare ad un incontro con il R.U.P. e progettisti della progettazione definitiva portando in visione gli elaborati esecutivi in avanzata fase di completamento;

10. la Stazione Appaltante verificherà, entro 15 giorni dal ricevimento, se il progetto esecutivo é stato redatto nel rispetto delle norme del presente capitolato e delle indicazioni e prescrizioni tecniche descritte nel presente Capitolato. Eventuali modifiche richieste ai sensi dell'art. 169 comma 4 del Regolamento, comportanti l'aggiornamento dei disegni, dovranno essere apportate dall'affidatario entro 10 giorni dalla comunicazione degli stessi da parte del Direttore Lavori;

11. il progetto esecutivo è approvato dalla Stazione Appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro 15 giorni dalla consegna del medesimo, completo di ogni eventuale modifica apportata ai sensi del precedente comma;

12. qualora il progetto esecutivo non sia redatto in conformità alle richieste della Stazione appaltante o non sia modificato nei termini del bando o di normative vigenti, il contratto viene risolto per inadempimento dell'Appaltatore.

Art. 17. Disciplina del progetto esecutivo

1. In relazione al contenuto degli artt.1 / 2 e 3 e nel rispetto di quanto previsto all'art.4 del presente CSA, ogni più ampia libertà è consentita, in sede di progettazione, nell'individuare e proporre i materiali e manufatti da impiegare ritenuti più idonei, nel definire i particolari costruttivi e le tecniche esecutive. Il Capitolato Speciale d'Appalto sarà redatto, per quanto concerne materiali e manufatti, scrupolosamente e dettagliatamente descrivendoli, indicandone provenienza e marche, anche alternative, in modo da consentire alla Direzione Lavori l'eventuale scelta in sede di esecuzione delle opere.

2. Dovrà, altresì, il CSA esporre con essenziale chiarezza le modalità operative con le quali verrà dato corso alle opere inerenti a ciascuna categoria di lavori con gli opportuni richiami, laddove necessario, alle norme di legge. Per ciascuna categoria di opere sarà redatto l'elenco delle voci di lavoro, particolareggiandole in

modo tale che non venga lasciato adito alcuno a dubbi interpretativi sul contenuto delle prestazioni che ciascuna di esse definisce e comprende.

3. Il CSA sarà redatto in conformità alle normative richiamate, fermo restando che per gli aspetti non disciplinati in maniera univoca e prescrittiva e che ammettono quindi discrezionalità (quali ad esempio quantificazione penali, entità garanzie assicurative, ecc.) la Stazione Appaltante si riserva di disporre le modifiche al predetto elaborato consentite dalla norma suddetta.

4. In termini più generali la Stazione Appaltante si riserva di richiedere/disporre (art. 169 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.) le modifiche che verranno ritenute opportune dalla Committenza, purchè non alterino in maniera sostanziale il progetto aggiudicatario e non compromettano l'equilibrio economico dell'offerta prodotta.

5. Oltre alla relazione, vale a chiarire gli obbiettivi del progetto definitivo l'elenco delle categorie e/o voci di elenco prezzi e delle lavorazioni così come previste all'interno della relazione specialistica e del piano di sicurezza e coordinamento, sia pure sommariamente descritte, dal quale si possono anche desumere gli intenti degli estensori di detto progetto sotto il profilo del risultato qualitativo.

6. Nello svolgimento delle attività progettuali l'incaricato/i del progetto esecutivo dovrà coordinarsi costantemente con il RUP, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle previsioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

7. L'incaricato/i del progetto esecutivo dovrà collaborare con il RUP per l'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori, e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di Legge o regolamentari;

8. Il progetto esecutivo dovrà recepire e completare il progetto Definitivo, completandone i dettagli esecutivi e apportando soluzioni tecniche applicative che siano coerenti con le richieste prestazionali e di sicurezza del presente progetto.

Eventuali soluzioni alternative proposte potranno essere indicate in fase di progetto esecutivo e verranno prese in esame alle seguenti condizioni:

- devono essere delle proposte migliorative ai fini energetici, ambientali, funzionali, di sicurezza e dimensionali;
- devono rispondere a tutti i requisiti di utilizzo logistica della stazione appaltante;
- devono essere senza alcun aggravio di costo per la stazione appaltante rispetto al costo dell'opera del progetto definitivo;
- devono assicurare costi di manutenzione e di utilizzo inferiori a quanto previsto in sede di progetto definitivo;
- devono assicurare una maggiore vita impiantistica rispetto a quanto progettato
- devono ottenere le autorizzazioni per poter dare inizio ai lavori e fine dei lavori nei tempi prefissati dalla stazione appaltante
- devono avere tempistiche di realizzazione e messa in opera inferiori rispetto a quanto progettato in sede di progetto definitivo.

Il progetto esecutivo dopo aver identificato univocamente i componenti dell'impianto dovrà essere completo dei seguenti documenti:

- progetto esecutivo termotecnico/frigo tecnico;
- progetto dell'impianto celle frigorifere completo della distribuzione del Lay out interno concordato con la stazione appaltante;
- progetto esecutivo degli staffaggi ancoraggi protezioni meccaniche;
- progetto impianto elettrico ;
- progetto dispositivi di sicurezza ed antincendio;
- progetto esecutivo strutturale completo di deposito della pratica presso servizi tecnici reg.;
- progetto relazione geologica e relazione geotecnica;

- Progetto automazione e dell'impianto frigorifero;
- Progetto strutture metalliche e tamponamenti a servizio degli impianti.
- Progetto impianto in pressione direttiva PED;
- valutazione impatto acustico;
- valutazione di clima acustico;
- valutazione sulla vulnerabilità sismica degli impianti e calcoli degli appoggi e strutture di sostegno conformi alle prescrizioni delle N.T.C. 2008
- relazione analisi rischi dell'impianto e modalità di protezione;
- piano generale delle manutenzione e verifiche sull'impianto;
- costi di esercizio de manutenzione dell'impianto;
- classificazione delle aree a rischio di esplosione;
- schemi relazioni e calcoli necessari per l'ottenimento di autorizzazioni presso i vari enti competenti;
- progetto e documentazione tecnica necessaria ad ottenere l'autorizzazione sanitaria ASS. per il deposito di generi alimentari;
- variazione o integrazione al parere di conformità antincendio (se necessario);
- identificazione di zone di possibile rottura;
- informazioni precise relative ai possibili punti di rilascio (pressioni temperature diametri quantità fuoriuscibili) che verranno utilizzate per eseguire idonea valutazione dei rischi aggiuntiva da parete di professionsta incaricato dalla stazione appaltante ;
- progetto e relazione tecnica per la presentazione del progetto alla commissione gas tossici.

9. *Ad impianto ultimato dovranno essere redatti i seguenti documenti di integrazione al progetto:*

- Fascicolo tecnico dell'impianto;
- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi del art.4 D.P.R. 151/11;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto;
- valutazione dei rischi dell'impianto;
- Valutazione globale di conformità CE di insieme da parte di un organismo notificato;
- Fascicolo controlli non distruttivi;
- Dichiarazione di incorporazione dei componenti PED dell'impianto ;
- Schema di processo;
- Schema elettrico;
- Certificati di conformità e di taratura delle valvole di sicurezza;
- Requisiti essenziali di sicurezza;
- Manuale di uso e manutenzione;
- Verbale di prova a pressione e di collaudo dell'impianto;
- Dichiarazione di conformità dei componenti dell'impianto;
- disegni e scheda tecnica dei componenti dell'impianto;
- Manuale d'uso dei componenti dell'impianto;
- Richiesta di sopralluogo e documenti necessari per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi;
- Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio;
- Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera;
- Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto;
- Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte.

Messa in servizio

- Dichiarazione di messa in servizio all'INAIL, VVFF, commissione provinciale gas tossici;
- Dichiarazione di conformità;
- Manuale di uso e manutenzione;
- Schema di processo;

- Requisiti essenziali di sicurezza.

Documenti necessari alle valutazioni ai fini della sicurezza.

10. In fase di progetto esecutivo dovrà essere redatto un documento di valutazione delle casistiche di guasto e allarme con le modalità di intervento. Inoltre come previsto dal Dlgs 81/08 dovrà essere redatto apposito piano di manutenzione programmata con le indicazioni complete per le modalità di intervento in sicurezza.
11. In fase di progetto esecutivo la ditta appaltatrice e il progettista dovranno fornire preventivamente alla stazione appaltante **tutte le caratteristiche e le dotazioni di sicurezza dell'opera,** fornendo dati specifici precisi per consentire di elaborare un documento previsionale di valutazione dei rischi da sottoporre agli enti competenti e agli organi di controllo redatto da tecnico nominato dalla stazione appaltante.

12. L'appaltatore provvederà a tutte le modifiche richieste dagli organi di controllo senza aumenti di costi per la stazione appaltante.

Le modifiche apportate a seguito di prescrizioni intervenute a seguito di pareri degli enti di controllo non posticipano le scadenze temporali di progettazione e esecuzione dell'opera.

Art. 18. Ritardo della progettazione esecutiva

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall'articolo 16, comma 3, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al comma 2.
2. La penale è determinata nelle misura pari allo 1 per mille (euro uno per mille) dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva.
3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

Art.19. Approvazione della progettazione esecutiva

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell'appaltatore, essa è verificata e validata dal R.U.P. e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell'articolo 112 del Codice e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del Regolamento, è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P.

2. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.

3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 136 del C.A. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
a. che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui all'articolo 15, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
b. in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
c. redatta in violazione di norme tecniche di settore;

d. che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
e. nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal CSA;
f. che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui all'articolo 15.

5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del Regolamento, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.

6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 134 del Codice, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
a. le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 139 del R.G, D.P.R. n. 207/2010;
b. le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
c. altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 157, comma 1, del Regolamento.

Art. 20. Osservanza delle norme tecniche

Il progetto dovrà essere redatto rispettando tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore, aventi per oggetto le norme tecniche e in materia di sicurezza, inerenti alla costruzione di edifici e alla realizzazione degli impianti in essi inseriti, Il rispetto delle disposizioni suddette deve intendersi esteso alla esecuzione delle opere e ai materiali e manufatti che in esse verranno installati la cui provenienza é a scelta dell'aggiudicatario purché rispondano alle caratteristiche descritte nei documenti di progetto e diano le prestazioni minime richieste e/o quelle migliorative indicate in sede di offerta. La rispondenza dei prodotti industriali ai requisiti suddetti, dovrà risultare da idonea documentazione e/o certificazione rilasciata dal produttore. Il giudizio sull'idoneità della documentazione e/o certificazione spetterà alla Stazione Appaltate in sede di gara ai fini dell'aggiudicazione definitiva. In assenza di disposizioni legislative specifiche, inerenti a norme tecniche, dovrà farsi sempre riferimento a quelle dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e, in carenza di queste, alle norme DIN (norme industriali tedesche) e/o alle norme ISO.

Art. 21. Obblighi dell'aggiudicatario in materia di deposito di atti, di ottenimento di pareri, nullaosta, autorizzazioni, certificazioni

All'aggiudicatario dell'Appalto integrato, anche in quanto affidatario della progettazione, é fatto carico di produrre e/o di ottenere, a tutte sue spese, prima di dare inizio all'intervento, durante l'evolversi del processo attuativo e alla fine di esso, tutti i documenti che sono rispettivamente ricevuti e/o rilasciati da Autorità, Enti, Organismi ecc. deputati al controllo delle costruzioni edilizie e delle afferenti installazioni impiantistiche e/o ad autorizzare il loro utilizzo. Le varianti che dovessero rendersi necessarie per ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo, non dovute a norme entrate in vigore dopo l'aggiudicazione, non potranno essere fonte di compensi aggiuntivi in quanto conseguenti a mancati approfondimenti in sede di progettazione.

Art. 22 Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto e dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo redatto dalla ditta appaltatrice. La consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, deve essere effettuata non oltre 45 giorni dalla predetta approvazione del progetto esecutivo, previa convocazione dell'esecutore.

3. Se nel giorno fissato (coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma) e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione ap-

paltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 23 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato **in giorni 375 (trecentosettantacinque) naturali consecutivi di cui:** 40 giorni n.c. per la redazione del progetto Esecutivo, 35 giorni n.c. per i tempi di approvazione, **300 (trecento) giorni naturali consecutivi per l'esecuzione delle sole opere.** I tempi indicati sono decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio di progettazione.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 24 - Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 158, comma 1, del Regolamento, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del Codice, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 158, comma 2 del Regolamento, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.

3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell'ipotesi in cui l'appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall'art. 158, comma 8, del Regolamento, si procede a norma del successivo art. 190.

4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del Regolamento.

5. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del Regolamento.

6. Ai sensi dell'art. 159 del Regolamento, qualora l'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.

7. L'appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

9. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

10. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

11. l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

12. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

13. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

14. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;

15. la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;

16. le eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

17. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal Capitolato generale d'appalto, con specifico riferimento alle attività di Bonifica Ordigni Bellici

18. il ritardato ottenimento da parte delle Autorità preposte dei necessari nulla-osta e/o certificati comprovanti l'avvenuta bonifica bellica superficiale;

19. eventuali contenziosi che insorgessero tra l'appaltatore ed i Proprietari di edifici e terreni contermini al cantiere ed interessati da lavori di demolizione e ricostruzione dei recinti, delle ringhiere, dei cancelli, ecc. previsti nei lavori in appalto e da eseguirsi sul soprassuolo delle ditte espropriate.

Art. 25 Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

1. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori potrà ordinare la sospensione immediata dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
2. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente la Stazione appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 26 Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale;

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nella presentazione degli elaborati del progetto esecutivo, secondo i tempi previsti all'art. 8;
b) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 11, comma 3;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 13;

4. La penale di cui al comma 2, lettera c) e lettera e), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 46, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 27 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento, entro i termini per la consegna della progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 3, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 9/04/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
f) per le interferenze con le lavorazioni della Linea di Intervengo n. 1.1.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 28 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

1. I lavori oggetto del presente appalto dovranno in generale essere eseguiti senza interrompere l'attività normalmente svolta nei reparti e nei luoghi interessati.

2. L'Appaltatore dovrà organizzare gli interventi in modo da rispettare tale specifica esigenza come di seguito meglio precisato e senza possibilità di rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi:

a) l'Appaltatore, fermo restando il cronogramma allegato al contratto, organizzerà il programma dettagliato degli interventi, in accordo con la Direzione Lavori e la Stazione Appaltante, in modo da ridurre il più possibile i disagi e le interferenze conseguenti ai lavori;
b) al fine di consentire nei luoghi in questione l'espletamento della normale attività, l'Appaltatore dovrà provvedere, ove necessario e secondo le richieste della Direzione Lavori, ad allestire opportuni impianti od allacciamenti provvisori, i quali dovranno sempre presentare i necessari requisiti di sicurezza contro gli infortuni;
c) l'Appaltatore dovrà provvedere, inoltre, alla pulizia quotidiana dei luoghi dei lavori nonché a tenerli sgombri da materiali od attrezzature che possano costituire pericolo per le persone;
d) il programma lavori dovrà riservare gli interventi di maggior disturbo, ove possibile, alle ore di sospensione o riduzione dell'attività;
e) vi è la possibilità della contemporaneità dei lavori con altri interventi che interesseranno le stesse aree; qualora tale eventualità si dovesse verificare l'appaltatore è tenuto a coordinare e concordare lo svolgimento dei lavori con le altre Ditte eventualmente presenti, senza che questo possa essere motivo per la richiesta di particolari compensi aggiuntivi. Fermo restando quanto sopra, la Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un tempo prestabilito o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Fatto salvo quanto sopra, l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Società.

Art. 29 Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:
   a. La necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore ed i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è concessa la proroga ai sensi dell'articolo 24;
   b. L'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
   c. Le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti incaricati della progettazione esecutiva.

2. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, strutturali e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

h) le interferenze con altre lavorazioni: quali i lavori appartenenti alla Linea di intervento n. 1.1. (appalto interferente);

i) eventuali ostacoli con gli utenti locati nelle zone interessate ai lavori;

Art. 30 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 15, comma 1 del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

5. La risoluzione del contratto potrà inoltre essere dichiarata dalla Stazione Appaltante quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate (art. 16 del Capitolato Generale) o da reiterate violazioni al piano di sicurezza, rilevate dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (titolo IV del D.lgs 81/2008) e dal D.lgs 159/2011 e s.m.i.. In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente fornito ed accettato dalla Direzione dei Lavori.

6. Il danno derivante alla Stazione Appaltante per la stipula di un nuovo contratto, per dar corso alla prevista fornitura ed alla relativa installazione, dovrà essere rimborsato.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 31 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato pro-

gettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo (ai sensi dell'art. 184 del DPR 207/10 e s.m.i.) è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate all'interno del calcolo degli oneri della sicurezza allegato al piano di sicurezza e coordinamento, documentazione facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati nel quadro economico, integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 32 - Lavori in variante, lavori in economia

1. Le eventuali variazioni, derivanti da necessità non previste e prevedibili, saranno valutate secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 33.

2. Eventuali lavori in economia, autorizzati secondo quanto stabilito dall' art. 91 del regolamento regionale, saranno valutati applicando alle quantità, di ore e materiali, i prezzi delle tabelle dei costi emesse dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Friuli Venezia Giulia – Ufficio del Genio Civile di Gorizia.

3. Gli oneri per la sicurezza per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 33 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. I manufatti, quali apparecchiature e componenti, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto, di cui all'articolo 32, anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d'opera, come stabilito dall' art. 28 del CGA.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

Art. 34 - Disposizioni generali relative ai prezzi delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi

1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagate le opere in economia, compensano anche:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

2. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

Art. 35 - Lavori eventuali non previsti

1. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi secondo le prescrizioni Codice, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore (a norma Codice) o da terzi.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

2. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 36 - Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva

Ai sensi dell'articolo 53, comma 3 bis, del Codice., la Stazione appaltante provvede al pagamento all'Appaltatore del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva alla validazione, da parte del R.U.P., del progetto esecutivo.
Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
Il pagamento è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di legge ed è subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni di cui al presente capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Art. 37 - Anticipazione

1 Ai sensi dell'art. 26 ter, commi 2 o 3 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 e dell'art. 8, co. 3-bis del D.L. 31.12.2014 n. 192, convertito in L. 11/2015, all'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate dagli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del Regolamento, una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto.

2 L'anticipazione, nella misura prevista di legge, ai sensi dell'art. 140, comma 2 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., è erogata entro 15 giorni dalla data dell'effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento.

3 La predetta anticipazione verrà compensata sino alla concorrenza dei pagamenti effettuati, secondo quanto previsto dal citato art. 26 ter, commi 2 o 3 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. Sull'importo di ogni certificato di pagamento verrà operata la ritenuta, per il recupero dell'anticipazione, fino al raggiungimento dell'importo dell'anticipazione medesima.

4 Ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento e s.m.i., l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. in corso di validità ed efficacia, nonché alla prestazione, da

parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria, con le seguenti caratteristiche e condizioni:

l'importo garantito deve essere pari all'anticipazione, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione, secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma contrattuale dei lavori;

la garanzia prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da Impresa di assicurazione, conforme allo schema - tipo 1.3, di cui all'Allegato al predetto decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, integrato con le previsioni dell'art. 140 Regolamento, nonché con le condizioni di cui all'art. 113, comma 2, Codice.

5 L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

6 L'anticipazione è revocata se l'esecuzione del contratto non prosegue secondo gli obblighi pattuiti e più in particolare se l'Appaltatore accumula un ritardo superiore a 60 giorni rispetto al cronoprogramma contrattuale. In tal caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi, calcolati al tasso legale, sulle somme anticipate, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

7 Fermo restando quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo in merito all'anticipazione, la Stazione Appaltante effettuerà il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori secondo le modalità e nei termini di seguito previsti.

Art. 38 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del Capo 5 del presente CSA, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5, **importo non inferiore a € 350.000,00** (diconsi euro trecentocinquantamila/00).

2. Il pagamento degli stati di avanzamento lavori dovrà essere subordinato alla consegna da parte dell'appaltatore delle dichiarazioni di conformità (anche parziali) delle opere realizzate.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo verrà fatta secondo l'avanzamento dei lavori in quota percentuale di ogni lavorazione omogenea come esplicitate nell'art. 5.1. - Tab.I. – Lavori a corpo -

4. L'Appaltatore comunicherà al Direttore dei Lavori, con lettera raccomandata o via Fax o tramite posta certificata, il raggiungimento di tale soglia, il quale procederà subito alle necessarie misurazioni e/o verifiche in contraddittorio con l'appaltatore o suo rappresentante.

5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.

6. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……» con l'indicazione della data.

7. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e, comunque compatibilmente con le necessarie ed indispensabili attività di controllo da parte della SDAG e della Regione FVG atte all'emissione dei decreti di pagamento che sono previsti in un tempo max temporale di 90 giorni.

8. Ai sensi dell'art. 141, comma 3 del Regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.

9. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Art. 39 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Codice, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 36 (trentasei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 40 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1 del Codice dei contratti.

2. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del Codice.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione

del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 133, comma 1 del Codice dei contratti.

Art. 41 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art. 42 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del Codice, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'art. 133, comma 3, del Codice, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. La detta percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

Art. 43 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 44 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del Codice, l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del Codice.

Art. 45 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del Codice, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'appaltatore avrà consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

4. Ai sensi dell'art. 123 del Regolamento, la Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 46 - Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e della rata a saldo

1. Ai sensi dell'art. 124, del Regolamento l'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma lavori.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

2. Ai sensi dell'art. 141 comma 9 del Regolamento, il pagamento della rata a saldo è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, costituita alle condizioni previste al comma 1 dell'art. 124 del Regolamento, maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Codice.

Art. 47 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 33 del presente capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

2. Sempre ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 34 del presente capitolato è ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 48 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 129 comma 1 del Codice e dell'Art. 125 del Regolamento, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa con Compagnia di gradimento della stazione appaltante, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia per responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo dei lavori, la sezione Danni alle opere preesistenti per un massimale di € 1.000.000,00 e la sezione per i Costi di demolizione sgombero per un massimale di € 250.000,00.

2. La garanzia assicurativa di Responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 e dovrà espressamente prevedere che i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo siano considerati terzi.

3. Il contraente dovrà trasmettere copia della polizza su indicata entro il termine di 10 giorni antecedenti a quello fissato per la consegna dei lavori.

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo o comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.

5. Eventuali scoperti e/o franchigie previsti in polizza non potranno essere opposti alla stazione appaltante, ma rimarranno ad esclusivo carico del contraente.

Art. 49 - Assicurazione della Progettazione Esecutiva

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 269 del D.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dalla firma del contratto, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.

2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore ad € 1.5000.000,00.

3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

4. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti:
b) dall'appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva è redatta dallo suo staff tecnico.

CAPO–7 - DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Art. 50 Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto e nei limiti di legge quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento e dall'articolo 132 del Codice.

2. Non sono riconosciute varianti al Progetto Esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori, e pertanto non saranno prese in considerazione domande di maggiori compensi rispetto quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

4. Non sono considerati variante, ai sensi del comma 1, gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

6. L'approvazione delle varianti introdotte ai sensi dei precedenti commi, danno luogo alla revisione della Tab I Lavori a corpo di cui al precedente art 5.1., con le conseguenti ripercussioni sui criteri percentuali di liquidazione in relazione alla quantità delle opere eseguite.

Art. 51 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 52 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del presente CSA.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del presente CSA, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procederà:
a. utilizzando, quando possibile, le tariffe del prezziario regionale in vigore al momento della stipula del contratto;
b. Attraverso la formulazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del Regolamento generale.

CAPO–8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 53 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori:

a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c. i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

d. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.

e. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. L'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a. del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.

b. del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c. l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;

d. il piano operativo di sicurezza.

3. L'appaltatore è esentato dagli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, qualora già effettuati prima della stipula del contratto a condizione che non siano intervenute modificazioni a quanto già dichiarato o prodotto alla Stazione appaltante; in ogni caso:

a. le informazioni per l'acquisizione del DURC di cui al comma 1, lettera c), devono essere fornite comunque qualora siano trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del DURC prodotto in precedenza.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice;

b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37,
comma 7, e 36, del Codice., qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al presente C.S.A., anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

6. L'impresa affidataria deve comunicare alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 54 - Norme di sicurezza generali

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito al presente capitolato nella disciplina della sicurezza.

Art. 55 - Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) predisposto in sede di redazione del progetto esecutivo ai sensi del decreto legislativo n° 81/2008 e s.m.i. e sottoscritto dal Coordinatore per la progettazione, allegato al Progetto Esecutivo posto a base di gara.

2. Nel corso dell'appalto, l'appaltatore può tuttavia presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione nominato dalla S.A. una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento (art. 100, c. 5, D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i.), nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha diritto a che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente e comunque entro quindici giorni dalla trasmissione, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo dare adito all'Impresa a richieste di variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo per i lavori o del compenso per l'esecuzione dei P.S.C.(art 100, c. 5 ultimo periodo, D. Lgs. n°81/08 e s.m.i.).

5. I lavori non possono iniziare senza che il Coordinatore per l'esecuzione abbia verificato l'idoneità del Piano Operativo della Sicurezza redatto dall'impresa affidataria ed allegato al contratto d'appalto, e ne abbia data tempestiva comunicazione alla stessa. (art 92 c. 1 lett."b" D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i.).

6. L'Impresa affidataria - ai fini del rispetto del P.S.C. - è tenuta a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

7. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici (subappaltatori) ed ai lavoratori autonomi da lei chiamati ad eseguire lavori. (art 101 c. 2D.Lgs.n° 81/08 e s.m.i.), richiedendo alle stesse il proprio P.O.S..

8. Prima dell'inizio dei lavori di ogni impresa esecutrice, l'impresa affidataria provvede, previa verifica di congruenza con il proprio, alla trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza delle imprese esecutrici al Coordinatore in fase di esecuzione (art 101 c. 3 D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i.)

9. I lavori di ogni impresa esecutrice (ovvero subappaltatore, previa autorizzazione al subappalto stesso da parte della S.A.) possono avere inizio solamente dopo l'esito positivo delle verifiche di congruenza da parte della impresa affidataria e di idoneità da parte del coordinatore in esecuzione attestate per iscritto. Tali ve-

rifiche saranno eseguite tempestivamente e comunque entro quindici giorni dal ricevimento del Piano Operativo da parte del Datore di Lavoro della affidataria (subappaltatrice) ed altri quindici giorni da parte del Coordinatore in esecuzione.

10. La comunicazione dell'avvenuta verifica e dell'esito della stessa deve essere trasmessa alla S.A.

11. L'impresa affidataria dovrà provvedere alla trasmissione dei Piani Operativi delle imprese esecutrici (subappaltatori) tenendo conto dei possibili tempi di valutazione dei suddetti documenti in modo da non rallentare l'esecuzione dei lavori. Non saranno accettate richieste di proroga o di sospensione ai lavori qualora il Coordinatore utilizzi i tempi a sua disposizione per le verifiche di cui sopra.

12. Il datore di lavoro dell'Impresa affidataria e quelli delle Imprese esecutrici consultano il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza previa trasmissione del P.S.C.

Art. 56 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 20 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del C.A., dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del C.A. l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici ai sensi del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento così come previsto dalla normativa vigente.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature;
restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81del 2008.

Art. 57 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Ogni Datore di Lavoro presente in cantiere è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n 81/08 e s.m.i. e più specificatamente all'articolo 15, con gli obblighi di cui all'art. 18 del D. Lgs. n°81/08 e s.m.i.

2. Ogni Datore di Lavoro presente in cantiere deve poi assolvere agli obblighi previsti a suo carico dai disposti di cui all'articolo 96 del D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i.

3. Il Datore di Lavoro della impresa affidataria, o un suo delegato è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i. e più specificatamente all'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sulla applicazione delle prescrizioni del P.S.C..

4. I Lavoratori autonomi che esercitano la loro attività nel cantiere per l'esecuzione dei presenti lavori si adeguano ai sensi dei disposti di cui all'articolo 94 del D. Lgs. n° 81/08e s.m.i. alle indicazioni fornite loro dal coordinatore per l'esecuzione ai fini della sicurezza.

5. Ogni impresa affidataria è tenuta a fornire su copia informatica (CD) in formato .pdf al Committente e/o al Responsabile dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di cui all'Allegato XVII del D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i.

6. Prima dell'inizio dei lavori di ogni Impresa esecutrice, l'Impresa affidataria provvederà alla trasmissione al Committente e/o al Responsabile dei Lavori, con le stesse modalità prima richiamate della documentazione delle esecutrici di cui al medesimo allegato XVII.

7. Ai sensi dei disposti di cui al comma 8 dell'articolo 26 del D. Lgs. n° 81/08e s.m.i. l'Impresa affidataria rimane obbligata a munire tutti i lavoratori in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione o titolo presenti nel can-

tiere (compresi i Lavoratori Autonomi e quelli delle Imprese esecutrici), indipendentemente dall'estensione temporale della presenza stessa, di un documento identificativo (badge) provvisto di fotografia, e riportante gli estremi della Carta di Identità o di altro documento identificativo per i cittadini extracomunitari, predisposto per la rilevazione automatica della presenza. Il badge dovrà riportare anche l'indicazione del Datore di Lavoro, la data di assunzione, e, in caso di subappalto, gli estremi della relativa autorizzazione; per i lavoratori autonomi, il badge deve riportare anche l'indicazione del Committente (Art 5 L.136/2010 e s.m.i.).L'Impresa esecutrice è tenuta a presentare giornalmente – anche per via telematica - alla D.L. la lista nominativa dei lavoratori e tecnici impiegati nel cantiere, unitamente all'indicazione dell'eventuale Subappaltatore o Fornitore di appartenenza.

8. La presenza in cantiere di personale sprovvisto di badge nei termini e modalità di cui sopra - ferme restando le responsabilità amministrative e penali dell'Impresa affidataria - sarà sanzionata con l'applicazione di una penale per singolo addetto e per giorno pari ad € 500,00 (cinquecento/00)

9. Il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) ed il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) formano parte integrante del contratto di appalto.

Art. 58 - Violazioni al piano di sicurezza

1. A prescindere dalle sanzioni amministrative eventualmente comminate dalle Autorità competenti (ASL) e penali, qualora il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione rilevi violazioni al piano della sicurezza sia da parte dell'Appaltatore che dai suoi Subfornitori, ne darà, previa attivazione della procedura prevista alla lettera "e" del comma 1 dell'articolo 92 del D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i., tempestiva comunicazione al Responsabile dei Lavori, il quale, valutata l'entità della violazione, applicherà una penale che verrà immediatamente contestata all'appaltatore e contabilizzata in detrazione sul S.A.L. successivo al verificarsi dell'infrazione. Il valore massimo della penale per singola infrazione potrà essere al massimo pari all'uno per mille dell'importo di contratto.

2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate e contestate all'Appaltatore dal C.S.E., previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 59 - Subappalto

1. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili o affidabili in cottimo a scelta del concorrente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente.

3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle ga-

re di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, nonché il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.L.vo n. 163/2006 e ss. mm. ii., come modificato dalla legge 106 del 12/07/2011;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 6 della legge n.159 del 6/9/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo decreto legislativo;

e) Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore ad Euro 100.000, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. Anche il subcontraente è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 118 del Codice degli Appalti.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) I prezzi praticati per le opere affidate in subappalto devono essere gli stessi risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al venti per cento.

b) L'appaltatore corrisponde gli oneri di sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

d) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

e) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

f) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta, nonché copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani del presente Capitolato;

g) nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore ad Euro 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare

alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché trasmettere la documentazione di cui all'art. 118, comma 3, del D.Lvo163/2006 e s.m.i.

8. Il subappaltatore è tenuto all'osservanza dell'art. 3 legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

9. Qualora l'appaltatore venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) rispetto agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge su richiamata, procederà a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento e alla immediata risoluzione del contratto.

10. Qualora il subappaltatore venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte (appaltatore) rispetto agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge su richiamata, procederà a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento e alla immediata risoluzione del contratto.

11. Il ricorso al subappalto dei lavori è consentito nei limiti e con l'osservanza dell'articolo 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i. e dell'art. 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 60 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982, come modificata dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

7. I progettisti dell'appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione se non nei limiti di cui all'articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, in quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione il comma 3.

Art. 61 - Pagamento dei subappaltatori

1. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno, di norma, effettuati dall'aggiudicatario, che è **obbligato a trasmettere entro 20 giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 62 - Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica il procedimento di cui all'art. 240 del Codice. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Tribunale di Gorizia.

2. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato

dalla Società, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

4. Per ogni controversia altrimenti non risolta sarà competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Gorizia.

Art. 63 - Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Ai sensi dell'art. 240, comma 19, del Codice il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.

Art. 64 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 207/10 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può, nei limiti dell'importo in numerario disponibile, pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 65 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore rimane obbligato al rispetto dell'art 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto.

Art. 66 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 135, 136 e 137 del Codice nonché in caso di violazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 131, comma

3 del Codice. Inoltre, su segnalazione del Coordinatore per l'Esecuzione, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e) del DLgs 81/2008.

2. Nei casi di cui all'art. 135 del Codice (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. Nei casi di cui all'art. 136, comma 1, del Codice (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo.

4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 136 del Codice.

5. Nei casi di cui all'art. 137 del Codice (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

6. Ai sensi dell'art. 138 del Codice, il responsabile del procedimento – nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 140, comma 1, del Codice.

Art. 67 - Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'art. 134, comma 1 del Codice, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 68 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente (come previsto dall'art. 145 del regolamento regionale 0165/Pres.) le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa, oltre a quanto eventualmente offerto in sede di gara, con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 69 -Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di ***TRE mesi*** dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto per detta emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali o nel contratto.

3. Si precisa che la mancata consegna, entro 30 giorni dal certificato di ultimazione dei lavori, degli elaborati "come costruito", manuali di manutenzione e operativi e certificazioni di cui al successivo articolo 53, interrompe automaticamente i termini di emissione del certificato di collaudo senza che l'appaltatore abbia nulla che pretendere in merito a ritardati pagamenti.

Art. 70 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 71 - Documentazione tecnica finale

1. L'Appaltatore dovrà adoperarsi per facilitare l'esercizio e la manutenzione di opere ed impianti, anche da parte del personale della Stazione appaltante che non abbia seguito le diverse fasi di costruzione.

2. A tal fine, entro due mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante (nel rispetto della D.M. n.37 del 22.01.2008 e D. Lgs. 81/08):

a) libretto che descriva in dettaglio il funzionamento degli interi impianti e il funzionamento di ciascuna apparecchiatura, il loro corretto modo d'impiego, le manutenzioni necessarie, e le norme di funzionamento degli stessi, anche in relazione all'intero impianto. Detto libretto dovrà riportare anche le caratteristiche degli impianti e delle regolazioni, rilevate nel corso della messa in moto e regolazione degli stessi;

b) la documentazione tecnica attestante le caratteristiche costruttive dei componenti installati e dei materiali utilizzati (fotocopia della bolla di consegna, certificati di prova, omologazioni, dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico-termico-idrico, marchio CE, ecc.), secondo quanto richiesto dagli organismi istituzionali di verifica e controllo;
c) una copia di tutti i disegni definitivi ed aggiornati dei lavori eseguiti, nonché gli schemi elettrici conformi alle norme CEI aggiornati; in particolare tutte le canalizzazioni entroterra dovranno essere riportate con esplicito riferimento a capisaldi certi. Una copia degli stessi disegni e schemi dovrà essere fornita su supporto informatico (compatibile con Autocad 2010 formato DWG);
d) i moduli per le denunce agli Enti preposti al controllo degli impianti, debitamente e completamente compilati e sottoscritti;
e) i certificati di collaudo ed i libretti d'impianto e di centrale (ISPESL, L. 10/91, L. 37/08, ecc.) imposti dalle norme in vigore;
f) le garanzie di tutte le apparecchiature, valide per un periodo non minore a 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data dei collaudi o dalla data di messa in moto degli impianti per il loro normale utilizzo.

3.Inoltre l'Appaltatore dovrà porre in opera, ovunque è necessario o comunque stabilito e richiesto dalla Direzione dei Lavori, apposite targhette con le indicazioni occorrenti alla immediata identificazione dei componenti installati.

CAPO 12 - NORME AMMINISTRATIVE FINALI

Art. 72 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre gli oneri previsti dal Regolamento, dagli articoli ancora vigenti del C.G.A. nonché dal presente CSA, da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi di seguito elencati. Tali oneri trovano compenso nel contesto delle spese generali del cantiere o nel contesto degli oneri per l'attuazione dei P.S.C., limitatamente a quanto attiene gli aspetti "interferenziali" delle diverse lavorazioni o provvedimenti, così come specificamente indicato dal P.S.C. allegato al progetto esecutivo posto a base di gara, a cui si rimanda.

2. Compilazione e consegna, prima di iniziare i lavori, dei disegni costruttivi particolareggiati di cantiere sviluppati a partire dal progetto esecutivo generale comprensivo degli impianti meccanici ed elettrici e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall'Appaltatore e/o richiesti dalla Direzione Lavori; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori e dovranno essere formati dalle seguenti parti:
   a) - schemi, prospetti e dimensioni d'ingombro degli impianti forniti dalla ditta costruttrice;
   b) - indicazione grafica delle opere murarie necessarie all'esecuzione delle opere;
   c) - indicazione di tutti i dispositivi occorrenti alla gestione e manutenzione dell'impianto, necessari alla redazione del piano di manutenzione.
   d) La loro mancata compilazione e consegna alla Direzione Lavori nei termini stabiliti dalla stessa Direzione Lavori, comporterà la sospensione della contabilizzazione dei lavori relativi eseguiti finché non verrà completata la consegna dei documenti.

3. L'impresa dovrà dichiarare per iscritto, prima dell'inizio dei lavori e provviste, di avere preso conoscenza dei luoghi di installazione degli impianti, del progetto delle strutture edilizie e di assumere piena ed intera responsabilità, tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera. Si fa particolare carico all'Appaltatore di fornire alla Direzione Lavori i certificati di idoneità dei materiali impiegati ed ogni altro adempimento che a norma di legge sia obbligatorio per consentire il libero esercizio dell'opera:
   a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non

deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;

b. assicurare la continuazione delle attività in corso presso i magazzini dati in locazione da SDAG a ditte terze presso le aree interessate dai lavori, o comunque disturbate dalla esecuzione dei lavori, provvedendo a realizzare i passaggi e le protezioni necessarie tali da consentire il regolare svolgimento delle attività, ove la Società a suo insindacabile giudizio non decida altrimenti per riorganizzare i lavori anche con limiti temporali e spaziali per la loro realizzazione;

c. provvedere a propria cura e spese senza nulla richiedere alla Stazione appaltante oltre a quanto previsto nel contratto, all'eventuale spostamento di materiali e cose che risultassero presenti nei locali oggetto dei lavori di appalto riponendo dette eventuali presenze in locali che verranno indicati dalla Direzione lavori sempre nell'ambito della proprietà SDAG;

d. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato dell'area del cantiere e delle zone in cui vengono collocate le attrezzature, stazionati i mezzi d'opera e depositati i materiali, secondo quanto disposto dalla Direzione dei Lavori, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;

e. la predisposizione e manutenzione dei cartelli di cantiere e del cartello dei lavori, predisposti nelle forme e testo di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL e secondo quanto sarà prescritto dalla Amministrazione appaltante, più specificatamente descritto nel successivo articolo 57 "Cartello di cantiere";

f. la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei necessari locali di cantiere ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza di dimensione non inferiori a 30mq, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, un PC portatile di ultima generazione con sistema operativo almeno pari a Windows 7 di idonei programmi (AutoCad, STR, ecc.) e di collegamento Internet, due fotocamere digitali, materiale di cancelleria, un fax ed una linea telefonica, dotati inoltre di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

g. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

h. fornire gli strumenti metrici e topografici per rilievi, tracciamenti, misurazioni, rilievo degli impianti afferenti alle operazioni di consegna, verifica e contabilità lavori nel numero e nel tipo che saranno indicati dalla direzione lavori, con i relativi operatori; l'Appaltatore dovrà inoltre garantire la conservazione a sua cura e spese dei caposaldi planoaltimetrici ricevuti in consegna , provvedendo eventualmente al loro spostamento controllato e riferito, nel caso essi ricadano all'interno di aree di lavoro;

i. provvedere a tutte le demolizioni e smontaggi degli impianti preesistenti da eliminare o bonificare che non fossero già stati rimossi e/o bonificati da SDAG, secondo le precisazioni della Direzione dei lavori, da trasportare a deposito della Stazione appaltante se riutilizzabile, e/o da trasportare e smaltire in discarica autorizzata secondo le modalità di legge, anche per rifiuti speciali, tossici o nocivi, mediante l'impiego di personale abilitato compreso ogni onere di discarica e di fornire della documentazione (FIR) dell'avvenuto corretto smaltimento;

j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predet-

ti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k. la pulizia, anche quotidiana, del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

l. a nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale: l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del Direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;

m. l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori, di tutte le indagini e rilievi metrici, topografici dello stato di fatto degli impianti per accertare l'esatto stato di fatto con il rilevo degli impianti di qualsiasi genere esistenti, onde garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi ed evitare danni ai beni pubblici e privati;

n. l'Appaltatore è tenuto a seguire tutte le disposizioni emanate da tutti i soggetti diversi dalla stazione appaltante (Consorzi, **Ditte privati in affitto presso i locali di SDAG**, Provincia di Gorizia, Comune di Gorizia, Enel, ex Iris S.p.A., Telecom S.p.A. e altri eventualmente interessati direttamente o indirettamente ai lavori, per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere. Pertanto ogni più ampia responsabilità dipendente da inosservanza delle cautele suddette ricadrà sull'Appaltatore restando sollevata la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza;

o. la compilazione dei disegni, delle domande e degli atti, nonché tutte le spese ed oneri, necessari per ottenere le autorizzazioni ad eseguire i lavori dalle Autorità ed Enti competenti e dai privati proprietari. I disegni, le domande e gli atti dovranno essere presentati alla Direzione dei Lavori con le modalità e nel numero di copie che verranno richieste dalla stessa entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori;

p. la redazione e la consegna, entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, del "Piano operativo di sicurezza" per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;

q. l'Appaltatore, i datori di lavoro delle Imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare scrupolosamente quanto previsto nel Piano di sicurezza e di coordinamento e nel Piano di sicurezza di cui sopra, allegati al contratto, ed alle disposizioni impartite in corso d'opera dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile dei lavori di cui all'articolo 90 del D. Lgs. 81/08;

r. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza dei lavori;

s. l'Appaltatore è tenuto alla presentazione, alla conservazione in cantiere ed all'aggiornamento della seguente documentazione:

- planimetria generale del cantiere e layout degli impianti esistenti e di progetto approvata dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tale planimetria deve contenere l'ubicazione delle macchine, delle attrezzature, degli apparecchi di sollevamento, dei baraccamenti vari, con l'indicazione delle parti costituenti gli impianti elettrici, di messa a terra, di protezione delle scariche atmosferiche ecc..;
- copia denuncia dell' I.S.P.E.S.L. (per prima verifica collaudo) o al PMP dell' ASS (per verifica periodica annuale) per gli apparecchi di sollevamento materiali (gru, argani, ecc. con portata superiore ai 200 Kg.);
- copia della dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore (D.P.R. 462/2001), dell'impianto elettrico e (eventualmente) di protezione contro le scariche atmosferiche, in-

viato all'I.S.P.E.S.L. e ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto stesso. Dovrà inoltre conservare a disposizione delle autorità competenti apposito registro delle verifiche periodiche effettuate sugli impianti;

- certificati di conformità alla L. 37/08 (rilasciati dalle ditte esecutrici a ciò abilitate) degli impianti di cantiere;
- schede tossicologiche dei materiali impiegati;
- comunicazioni trasmesse agli enti erogatori o concessionari di servizi (Enel, Iris, Comune, Provincia, SNAM, Telecom, Wind, Estgas, Aziende Trasporti, Ferrovie dello Stato, ecc.) per definire le modalità di esecuzione di lavori che interferiscano con i tracciati di tali servizi;
- libretti degli apparecchi di sollevamento;
- eventuale documento di approvazione radiocomando della gru da parte dell' I.S.P.E.S.L. e copia denuncia installazione;
- copia dell'autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico, nonché il progetto del ponteggio se ha un'altezza superiore di 20 m., a firma di un professionista abilitato;
- documentazione di lavoro ex. T.U. 1124/65 (libro matricola e paga o documenti ad essi equipollenti);
- registro infortuni, salvo deroghe per cantieri di breve durata;
- registro delle visite mediche obbligatorie (se si svolgono lavorazioni in Sorveglianze Sanitarie ex D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni) e delle vaccinazioni antitetaniche;
- ricevute consegne avvenuta DPI;

t. la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi stabiliti dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera, pena le sanzioni di Legge;

u. il personale dirigente dell'Impresa ed in generale il personale del cantiere dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale, mediante semplice richiesta e senza obblighi di specificare il motivo, potrà ordinare all'Impresa l'allontanamento. In particolare l'Appaltatore è completamente responsabile dell'attitudine specializzata del personale addetto ai lavori che richiedono specifica competenza;

v. essere responsabile della non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

w. **aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, senza nulla richiedere e nulla poter pretendere oltre quanto indicato nell'offerta stessa, che l'impresa appaltatrice dei lavori di cui al presente appalto dovrà tenere conto dell'interferenza con i lavori della linea omogenea n.1 che saranno oggetto di altro e separato appalto di SDAG e, secondo le indicazioni ed il coordinamento del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, dovrà organizzare i lavori della linea n.2 in modo da renderli coerenti con i lavori dell'appalto della linea omogenea n.1. Dichiara altresì, a tal fine, che in caso di aggiudicazione dei presenti lavori contribuirà, collaborerà e coopererà alla gestione dell'interferenza con i lavori della linea n.1 senza ragioni di conflitto tra i due appalti impegnandosi a risolvere preventivamente ogni eventuale contrasto sia temporale sia localizzativo tra i due appalti.**

x. per tenere conto di eventuali altri lavori in appalto da parte di SDAG, delle attività che vengono svolte anche contemporaneamente ai lavori di appalto dalle ditte locatarie di SDAG dei locali in cui si svolgeranno i lavori in appalto, di altri lavori che SDAG ha in corso di realizzazione o altro, potrà essere richiesto all'Appaltatore **di eseguire alcune lavorazioni in ambito notturno** o **festivo** e **differito per ore** e/o **giorni di inizio/fine** oltre che **in forma non continuativa** senza che l'Appaltatore possa richiedere maggiori compensi di alcun tipo né in termini economici né in termini di maggiori tempi per fare i lavori di contratto;

y. la verifica, eseguita preventivamente all'inizio dei lavori, di tutti i calcoli e dei disegni particolareggiati per le opere strutturali e portanti in muratura, in cemento armato e in ferro, nonché tutte le spese inerenti l'esecuzione delle prove che il Collaudatore vorrà disporre, escluso l'onorario del Collaudatore ed ogni incombenza relativa al DPR n.380 del 2001 e successivi aggiornamenti;

z. attenersi, per la esecuzione degli impianti elettrici e di impianti speciali, a tutte le norme vigenti in materia antinfortunistica di sicurezza, ed incendio tenendo conto in particolare modo della legge n. 818/84, dei DD.MM. 16 febbraio 1982, 27 marzo 1985, 8 marzo 1985, del DPR n. 577/82 e della legge n. 46/90. L'appaltatore dovrà comunque rendere gli impianti conformi alle normative;

aa. predisporre un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica dovrà essere disponibile in formato informatico jpg recando in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;

bb. richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori ed in particolare alle ditte locatarie di SDAG di spazi in cui l'Appaltatore dovrà eseguire lavorazioni, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere;

cc. l'esecuzione del lavoro per zone di intervento funzionali, così come stabilito dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della sicurezza per questioni organizzative per tenere conto delle attività commerciali in corso (locali in affitto da SDAG a ditte terze) e per l'esecuzione di altri appalti per conto di SDAG. Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi compresi nei prezzi di Elenco, i maggiori oneri per la realizzazione di opere provvisorie di delimitazione, di chiusura, di barriere (afoniche, antipolvere, ecc.) fra le varie zone d'intervento richieste dal Direttore dei Lavori;

dd. l'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;

ee. Verificare, prima dell'inizio dei lavori e della movimentazione dei mezzi d'opera in genere, la posizione dei servizi a rete esistenti sia interrati che aerei, dei cavi elettrici e telefonici, fibre ottiche, ecc. eventualmente esistenti, saracinesche, idranti, tubazioni, ecc., preesistenti e riguardanti i servizi di acquedotto, gas ed elettricità, telecomunicazione, prevenzione incendi, rilevazione incendi. L'Impresa prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere contatto con gli uffici tecnici di tutti i soggetti Terzi interessati ai lavori, per conoscere l'eventuale presenza e l'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e tubazioni, o l'altezza di conduttori aerei.

ff. fornire tutte le certificazioni relative al comportamento al fuoco dei materiali impiegati e relative alla corretta posa in opera degli stessi.

gg. la predisposizione di idonee protezioni dei materiali impiegati e messi in opera e degli impianti e macchinari forniti e messi in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

hh. la fornitura di macchine operatrici, attrezzi, strumenti e relativa manodopera per l'esecuzione di tutti i tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli di dettaglio in occasione delle opere di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, oltre a tutta l'assistenza topografica durante l'esecuzione delle opere, nonché la conservazione fino a collaudo dei capisaldi altimetrici e planimetrici ricevuti in consegna e dei riferimenti alla contabilità;

ii. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;

jj. l'esecuzione presso gli Istituti autorizzati di tutte le prove che saranno richieste sui materiali impiegati e da impiegarsi in relazione alle norme che governano l'accettazione degli stessi. Quando necessario tali campioni saranno custoditi nei locali della Direzione dei Lavori con sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore; quelli da inviare ai Laboratori per le prove dovranno altresì essere conservati con le precauzioni di cui alle prescrizioni regolamentari;

kk. l'Appaltatore ha l'obbligo di preparare a sue spese i campioni dei vari materiali impiegati e delle loro lavorazioni e sottoporli all'approvazione della Direzione dei Lavori alla quale spetterà in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione Lavori quali termine di confronto e di riferimento;

ll. ogni onere, magistero e mezzo d'opera per l'esecuzione di tutte le prove di tenuta, mediante riempimento con acqua, delle condotte idriche e delle opere fognarie, e con aria delle tubazioni del gas, e di aderenza e tessiture granulometriche dei tappeti di usura e/o trattamenti superficiali in conglomerato bituminoso, che la Direzione dei Lavori riterrà opportuno eseguire in corso d'opera e quelle richieste dal Collaudatore in fase di collaudo;

mm. l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori e dal Collaudatore in fase di collaudo su solette e qualsiasi altra struttura portante di importanza statica;

nn. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato Speciale;

oo. la sorveglianza diurna e notturna del cantiere e di tutti i materiali compresi quelli della Stazione appaltante;

pp. garantire la sorveglianza generale e continuata del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti;

qq. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

rr. consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso al cantiere durante il normale orario di lavoro di persone, mezzi e materiali appartenenti a Ditte incaricate dalla Società (o autorizzate dalla direzione dei lavori) di eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di contratto e, quindi non di competenza dell'appaltatore;

ss. richiedere tempestivamente al Direttore dei lavori disposizioni per quanto risulti omesso, dubbio o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;

tt. la conservazione della circolazione pedonale ed ove possibile, anche veicolare nelle vie e nei passaggi, sia pubblici sia privati (in particolare accessi alle abitazioni e negozi), che venissero interessati dalla costruzione delle opere, provvedendo all'uopo, a propria cura e spesa, a tutti i permessi e licenze necessarie, alle indennità di occupazione temporanea, nonché alle opere provvisionali necessarie e/o che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori, compresa la sistemazione temporanea del piano viabile al fine di mantenerlo transitabile e sicuro, l'adozione di passerelle regolamentari in corrispondenza dell'attraversamento degli scavi e quant'altro necessario a garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori e di terzi;

uu. l'Appaltatore è inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti interessati dai lavori per cui dovrà predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne, sia di cantiere che remote; cartelli, dispositivi di illuminazione sempre efficienti, arresti alternati del traffico, movieri, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc.. Egli dovrà quindi ottemperare a tutte le norme, leggi e regolamenti vigenti in fatto di sicurezza della circolazione stradale adottando, a propria cura e spesa, tutti i dispositivi, precauzioni ed accorgimenti che si rendono necessari;

vv. assicurare il rispetto di tutte le norme e gli adempimenti vigenti in materia di lavoro che, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qui di seguito si richiamano:

a) art. 118 del D.Lgs. 163/2006, per quanto riguarda la predisposizione dei piani di sicurezza e la periodica trasmissione dei versamenti contributivi.

b) osservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro che regolano le corresponsioni ai propri dipendenti dei corrispettivi dovuti e l'attuazione, nei loro confronti, delle assistenze, assicurazioni e previdenze varie. A tale proposito, l'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà rilasciare alla Società, tramite il direttore dei lavori, una dichiarazione nella quale si attesta che tutti i dipendenti operanti nel cantiere, anche per brevi periodi, sono assicurati, presso l'INAIL a termini di legge, comunicando il numero della posizione assicurativa,

c) l'appaltatore è tenuto ad assicurarsi che quanto previsto al precedente punto a) venga scrupolosamente rispettato da eventuali subappaltatori,

l'inadempienza alle prescrizioni dei punti a), b) e c), ad insindacabile giudizio della Società, può essere motivo di risoluzione del contratto;

ww. ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando l'Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza, sollevati da qualsiasi responsabilità civile e penali al riguardo;

xx. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

yy. la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come la Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

zz. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

aaa. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale o precisato da parte della Direzione dei Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

bbb. lo sgombero ad opere finite, e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, delle attrezzature di cantiere, di tutte le provviste e materiali inutilizzati, dei mezzi d'opera e di qualsiasi residuo dei lavori rechi intralcio o nocumento al decoro cittadino;

ccc. l'obbligo della manutenzione generale delle opere già eseguite fino al rilascio del certificato di collaudo definitivo o di regolare esecuzione, quand'anche, come previsto nel presente CSA, le stesse vengano nel frattempo utilizzate;

ddd. gli oneri che ne derivano di cui al punto precedente rimangono a carico dell'Appaltatore;

eee. il ripristino dei termini di confine verso le proprietà di terzi;

fff. le difficoltà e disagi che possono derivare dallo svolgimento ed esecuzione di opere che la Stazione appaltante intendesse disporre con altra impresa, in proprio o da parte di imprese riferibili alle ditte titolari di contratti di locazione presso i locali dati in affitto da parte di SDAG, in relazione all'eventuale concomitanza di lavori di sistemazione o rinnovo dei impianti, opere edili, servizi del sottosuolo, e quelli che possono derivare dalle esigenze di circolazione interna veicolare e pedonale presso gli ambiti di SDAG interessati dai lavori;

ggg. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

hhh. di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate od emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni dello Stato, delle Poste e Telegrafi, ARPA, ASS, ecc. che hanno giurisdizione sui luoghi e sulle attività che saranno oggetto dei lavori di appalto in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione contro la Stazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente C.S.A.;

iii. redigere un Piano per la Gestione delle Terre di Scavo ai sensi della normativa vigente;

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore, compresi quelli previsti nei successivi articoli, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto sono da intendersi tutti a carico dell'Appaltare in quanto necessari per eseguire a regola d'arte i lavori di appalto.

Resta inteso che la Stazione appaltante, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

Resta inteso che la Stazione appaltante, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

Art. 73 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

• tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte,
• le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori,
• le annotazioni e contro deduzioni dell'Impresa appaltatrice,
• le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

2.L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione dei Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.

3. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione dei Lavori.

4. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tale disposizione, la Direzione dei Lavori farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo i relativi costi dal conto finale.

Art. 74 - Responsabilità e obblighi dell'Appaltatore per danni e difetti di costruzione

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose (art. 165 Regolamento).
In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia alla Stazione Appaltante immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento (art. 166 del Regolamento).

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale (art. 139 del Regolamento); l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'appaltatore (art. 166 del Regolamento). Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

Art. 75 - Cartello di cantiere
In base alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, l'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre almeno un cartello di dimensioni non inferiori a m. 1,50 (larghezza) per m. 2,50 (altezza) o misure equivalenti in cui devono essere indicati, tra l'altro: la Stazione appaltante, l'oggetto dei lavori e relativi importi, i nominativi dell'Impresa, del Responsabile unico del procedimento, del Progettista, del Direttore dei lavori, dell'Assistente ai lavori, del Direttore tecnico dell'Impresa, del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ed anche, ai sensi dell'articolo 118, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., - **indicazione del finanziamento dell'opera con i loghi istituzionali della Regione FVG, Comune di Gorizia e Stazione Appaltante.**

I nominativi con i relativi dati di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 76 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
   - le spese contrattuali;
   - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei
   - lavori e la messa in funzione degli impianti;
   - tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
   - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è non imponibili IVA, secondo quanto previsto all'art. 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 1, comma 992, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e meglio ribadito dall'art. 3 comma 13 del D.L. 27.04.1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, nonché da sentenze della Suprema corte di cassazione e da Risoluzione dell'Agenzia delle entrate.

Art. 77 - Elaborati a cura dell'appaltatore

1. Al termine dei lavori verranno consegnati alla direzione lavori su supporto cartaceo e informatico gli elaborati finali dei rilievi, degli impianti e delle opere in genere come eseguite (as built), nonché i manuali di manutenzione e operativi, le documentazioni e certificazioni dei prodotti e componenti adottati e delle loro modalità di posa, le verifiche e i collaudi tecnico-funzionali, con verbali di prova controfirmati, il tutto preliminarmente alla presa in consegna, anche anticipata, da parte della Stazione Appaltante.

2. Sono a carico dell'appaltatore le prove e verifiche per i collaudi strutturali ed impiantistici, e le relative certificazioni rilasciate da tecnici abilitati, da nominare secondo le modalità di legge e/o a scelta della Società, sottoscritte dal legale rappresentante dell'appaltatore.

3. Rimane a carico dell'appaltatore ogni tipo di spesa, competenza ed onorario per i rilievi da eseguirsi sullo stato di fatto che si renderanno necessari anche per lo sviluppo tecnico del progetto sotto l'aspetto di costruttivi di cantiere per le parti a carico dell'Impresa, oltre alla stesura dei disegni finali come da opere realizzate e più specificatamente:

a) per la redazione dei disegni finali come da opere effettivamente realizzate come sopra già ricordato;

b) specifiche varianti in corso d'opera resesi necessarie a livello di sviluppo dei costruttivi o a recepimento di variante stabilite in corso d'opera attraverso la redazione di schemi, note, misurazioni, ecc.;

c) l'esecuzione e consegna alla direzione lavori e alla Stazione appaltante immediatamente dopo il completamento delle opere, di tutti i disegni aggiornati del costruito.

4. In modo particolare per gli impianti con le stesse modalità di cui sopra, dovranno essere prodotti e consegnati gli elaborati grafici, le relazioni di calcolo aggiornate come da impianti effettivamente realizzati a firma di tecnico abilitato (incaricato dall'appaltatore e a suo onere).

5. Gli elaborati dovranno essere consegnati in copia singola originale su formato elioriproducibile e in quattro copie firmate su carta, in una copia di tutto su CD-ROM in formato AUTOCAD versione2007 o successive.

6. Si precisa che la mancata consegna degli elaborati "come costruito", manuali di manutenzione e operativi e certificazioni entro 30 giorni dal certificato di ultimazione dei lavori interrompe automaticamente i termini di emissione del conto finale e del certificato di collaudo senza che l'appaltatore abbia nulla che pretendere in merito a ritardati pagamenti.

7. L'appaltatore stesso risulta responsabile sia della corretta esecuzione delle opere che della qualità dei materiali oltre alla quota di progettazione relativa allo sviluppo dei dettagli e dei costruttivi di cantiere di sua competenza. Tra questi ultimi rientrano anche:

a) le verifiche preliminari alla posa degli impianti da eseguirsi per accertarne la fattibilità dei medesimi e garantire il buon funzionamento futuro (anche in relazione alle effettive caratteristiche delle apparecchiature fornite).

b) la relazione di calcolo aggiornato degli impianti in funzione delle opere effettivamente realizzate;

c) la redazione degli elaborati grafici completi di quote, dimensioni, note, ecc. degli impianti effettivamente costruiti (as built).

8. L'appaltatore dovrà procedere agli adempimenti di cui sopra attraverso tecnici abilitati da lui incaricati, regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali e di accertata esperienza.

9. Tali elaborati dovranno inoltre essere firmati sia dal legale rappresentante dell'Appaltatore che dei tecnici nominati di cui al comma 2.

10. Si precisa che tutti gli oneri sopra specificati sono già compensati come quota parte del prezzo delle opere appaltate.

Art. 78 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Amministrazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del C.G.A. i materiali provenienti dalle escavazioni non direttamente riutilizzati devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discariche autorizzate, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del C.G.A.

Art. 79 - Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 80 - Gestione rifiuti

1. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e recupero/smaltimento - ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.

3. Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.

4. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione.

5. La Stazione appaltante, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente CSA.

Art. 81 - Ottemperanza al D.Lgs n. 231/2001

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'esple-

tamento delle attività previste dal Contratto di Appalto (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato D.Lgs.231/2001.
2. In particolare l'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. Tale Codice è disponibile sul sito internet www.sdag.it e l'Appaltatore dichiara di averne preso visione e conoscenza.

3. La violazione da parte dell'Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

4. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Art. 82 - Miscellanea

1. L'eventuale tolleranza da parte della Stazione appaltante dell'inadempimento dell'Appaltatore ad una o più disposizioni del CSA non costituirà né potrà essere interpretata come rinunzia della Stazione appaltante ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che la Stazione appaltante si riserva comunque di far valere.
2. La Stazione appaltante e l'Appaltatore dichiarano che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto di Appalto non comporterà l'invalidità dell'intero contratto a patto che la Stazione appaltante e l'Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente - e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

3. È fatto divieto all'Appaltatore e a tutte le persone comunque interessate alla esecuzione delle opere, di effettuare qualsiasi attività a carattere pubblicitario in relazione alle stesse o alle installazioni ad esse contigue, senza espressa autorizzazione scritta della Stazione appaltante.

Art. 83 - Foro competente

1. Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o all'esecuzione del Contratto di Appalto verrà deferita all'Autorità Giudiziaria ordinaria del Foro di Gorizia.

Art. 84 - Riservatezza delle informazioni

1. L'appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dei lavori.
2. Non può quindi diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste. Gli uffici preposti della Stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.

Art. 85 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.